

OMISSIS

La Camera,

premessò che:

la legge Fornero (legge 28 giugno 2012, n. 92, recante « Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita »), ha introdotto, a carico del datore di lavoro, il versamento un contributo per il finanziamento dell'ASpI (oggi NASpI), da versarsi in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

in tal modo si individua, come presupposto del versamento del contributo ASpI cui sono tenuti i datori di lavoro, il teorico diritto all'ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto;

tale circostanza sembrerebbe evincersi dalla stessa legge n. 92 del 2012, all'articolo 2, comma 31, laddove si dispone che il contributo è dovuto: « Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'AspI [...] »;

la legge n. 92 del 1992 specifica — all'articolo 2, comma 34 — anche che « Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; [...] »;

il principio di cui sopra, individuato dalla legge n. 92 del 2012, è stato recentemente ribadito ed ampliato dal Ministero del lavoro con l'interpello n. 12 del 2015, laddove si afferma che: « La disposizione citata vale, dunque, ad esonerare i datori di lavoro dal pagamento del contributo addizionale ASpI per l'estinzione dei rapporti di lavoro cui non consegue uno stato di disoccupazione in ragione della contestuale riassunzione del personale da parte dell'impresa subentrante »;

nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, pertanto, la *ratio* della norma si ravvisa nel fatto che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro e contestualmente sono riassunti per effetto del cambio appalto, anche in attuazione di clausole sociali, non sono percettori di indennità di disoccupazione poiché immediatamente rioccupati;

risulta evidente, quindi, l'assenza del presupposto per il pagamento del contributo ASpI, in quanto di fatto non sussiste per i lavoratori in questione alcuno stato di disoccupazione;

la legge n. 92 del 2012 coglie l'eccezionalità del licenziamento in caso di cambio appalto ed esonera le imprese che applicano il contratto Multiservizi dal versamento del contributo ma con un limite cronologico ben preciso, ovvero solo per il periodo 2013-2015;

in assenza di una modifica legislativa, a partire dal 1° gennaio 2016 il contributo ASpI diventerà, pertanto, un obbligo anche in caso di cambio appalto;

considerato che:

per quanto riguarda i casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere, il finanziamento dell'indennità di Naspi avviene già ampiamente attraverso altre aliquote ordinarie e addizionali a carico delle imprese edili;

tale contributo rischia di aggravare ulteriormente la situazione economica delle imprese di costruzioni che, oltre ad essere profondamente segnate dalla crisi, scontano anche un carico contributivo notevolmente superiore rispetto a quello degli altri comparti produttivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire rapidamente, attraverso gli strumenti legislativi che si riterranno più opportuni, per rendere l'esonero del contributo di cui all'articolo 2, comma 34, della legge n. 92 del 2012, permanente e strutturale, eliminando tale onere che grava sul settore terziario ed edile del nostro Paese.

9/3444-A/**268**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Ginefra, Abrignani, Pagano, Patrizia Maestri, Minnucci, Gneccchi, Arlotti, Incerti, Senaldi, Montroni, Palladino, Carrescia, Fabbri, Simoni, Simone Valente, Giacobbe,

Carra, Tidei, Taricco, Dell'Aringa, Mognato, Tullo, Lodolini, Crivellari, Rampi, De Mita, Gribaudo, Salvatore Piccolo, Carloni, Amato, Patriarca, Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Miotto, Fitzgerald Nissoli, Carrozza, Beni, Capone, Mongiello, Mariano, Ventricelli, Vico, Grassi, Capelli, Dallai, Cenni, Manfredi, Camani, Michele Bordo, Romanini, Lattuca, Basso, Carra.

OMISSIS